



Istituto Superiore di Studi Musicali
"G.B. Pergolesi"
Ancona

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del 3 gennaio 2009)

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto, emanato almeno quaranta giorni prima delle elezioni, che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. In caso di cessazione anticipata della carica, le elezioni sono indette dal Direttore uscente (o, in sua assenza o impedimento, dal Direttore vicario) entro sessanta giorni dalla data della relativa formalizzazione da parte del Ministero.
3. Le Candidature dovranno pervenire a pena di decadenza venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La Direzione Amministrativa provvederà a pubblicare all'Albo d'Istituto l'elenco degli aventi diritto al voto.

Articolo 2 - Corpo elettorale

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore è riservato al personale docente in servizio presso l'Istituto:
 - a. con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b. con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;
 - c. con provvedimento di utilizzazione annuale.
5. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione elettorale, entro quindici giorni dalla data fissata per le elezioni, dove resterà fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
6. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. Il Direttore dell'Istituto è eletto, ai sensi dell'art. 9 comma 1 dello Statuto, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso dei requisiti ivi previsti e di seguito specificati:
 - a) Possesso di diploma accademico conseguito presso un conservatorio statale o istituto musicale pareggiato, o in alternativa possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università.
 - b) Consolidata esperienza in qualità di docente di materie musicali, per un periodo non inferiore a cinque anni, presso lo stesso Istituto o altri Istituti musicali pareggiati o conservatori statali.
 - c) Possesso di requisiti di pregressa attività di direzione o vicedirezione o di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
 - d) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;



Istituto Superiore di Studi Musicali
"G.B. Pergolesi"
Ancona

- e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - f) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo decennio.
2. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale presso la direzione amministrativa (via Zappata, 1 60121 Ancona) entro i termini di all'art. 1, comma 3 del presente regolamento. Le candidature dovranno essere presentate direttamente presso la sede dell'Istituto o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale). La candidatura deve essere corredata di programma e attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.
 3. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo art. 4.
 4. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo dell'Istituto, a cura della Commissione elettorale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 4 - Commissione elettorale

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale, i cui componenti sono individuati dal Collegio dei professori e nominati dal Direttore con apposito decreto.
2. La Commissione elettorale è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti, limitatamente ai due componenti effettivi ed ai due supplenti, fra i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto. Membro di diritto della Commissione elettorale, nonché Presidente della Commissione stessa è il Direttore Amministrativo dell'Istituto.
3. La Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio, nominando il Presidente ed il Segretario.
4. Il Presidente ed il Segretario della Commissione elettorale svolgeranno, altresì, le medesime funzioni nella Commissione di Seggio.
5. Durante le operazioni di voto, dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
6. La Commissione elettorale si avvale comunque della consulenza e del supporto del personale amministrativo.
7. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a. acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
 - b. dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento;
 - c. pubblica l'elenco dei candidati all'albo dell'Istituto entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
 - d. garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
 - e. esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati di cui alla lettera c); l'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il



Istituto Superiore di Studi Musicali
"G.B. Pergolesi"
Ancona

- terzo giorno lavorativo successivo;
 - f. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - g. assicura il funzionamento del Seggio;
 - h. ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
 - i. redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.
8. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
9. Nessuno dei docenti componenti la Commissione elettorale può presentare la propria candidatura alla carica di Direttore.

Articolo 5 - Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. Le elezioni si svolgono nell'ambito di due giorni lavorativi. Il seggio elettorale rimarrà aperto, in ciascuno delle due date fissate, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
3. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione elettorale.
4. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza indicando nome e cognome di un unico candidato.
5. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione di seggio nell'apposita urna.
6. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
7. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
8. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
9. Le schede bianche, nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
10. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Modalità di elezione

1. Risulta eletto il candidato che nel corso del primo turno riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale.
2. Nel caso in cui la votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una nuova votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno.
3. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a cinque giorni.
4. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità si andrà ad un nuovo ballottaggio, fino all'avvenuta elezione. In caso di rinuncia di uno dei candidati prima del ballottaggio, si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti. Nel caso di rinuncia di uno dei candidati dopo il primo ballottaggio si ritiene eletto l'altro candidato.



Istituto Superiore di Studi Musicali
"G.B. Pergolesi"
Ancona

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura
2. del turno di votazione. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore in carica, unitamente al materiale della votazione.
3. Il verbale di scrutinio è affisso all'albo al termine delle operazioni.

Articolo 8 – Ricorsi

Trascorsi cinque giorni lavorativi dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 9 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

Al termine delle suddette operazioni elettorali, il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto.

Articolo 10 - Nomina del Direttore e durata dell'incarico

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Articolo 11 – Decadenza

Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 12 - Norme finali

Eventuali modifiche al presente Regolamento, anche in riferimento ad intervenute e successive modifiche normative in materia, potranno essere successivamente apportate secondo le prescritte procedure per la modifica dei Regolamenti.